

I provvedimenti della revisione 6b

Senza la 6a revisione l'AI accuserebbe nuovamente un deficit considerevole a partire dal 2018, ossia alla conclusione del finanziamento aggiuntivo. La revisione 6a prevede quindi misure che, unitamente all'aumento delle entrate e alla diminuzione delle uscite dell'assicurazione secondo le più recenti proiezioni finanziarie, permetteranno di ridurre il deficit di circa 750 milioni di franchi l'anno (in media dal 2019 al 2025). Dal canto suo, la revisione 6b permetterà di risanare completamente l'assicurazione mirando non solo all'equilibrio durevole dei conti, ma anche al rimborso del debito nei confronti dell'AVS entro il 2025. A prescindere da misure di risanamento previste a livello di ordinanza e di direttive – che quindi non fanno parte del messaggio approvato dal Consiglio federale –, la revisione 6b propone quattro misure che contribuiranno a sgravare i conti dell'AI.

Sistema di rendite lineare¹


Questa misura parte dal presupposto che lavorare dev'essere finanziariamente interessante. Con il sistema attuale è venuta a crearsi una situazione paradossale, nella misura in cui i beneficiari di rendita che riprendono a lavorare o che aumentano il proprio grado d'occupazione risultano penalizzati dal punto di vista finanziario. Con l'attuale graduazione, in molti casi la riduzione della rendita è superiore all'aumento del reddito lavorativo in caso d'integrazione riuscita, tanto che in sostanza l'assicurato vede ridursi il proprio reddito complessivo. Si tratta di una situazione insostenibile non solo alla luce dell'obiettivo primario dell'AI (l'integrazione), ma anche se si considerano gli investimenti operati per i provvedimenti d'integrazione nel quadro della 5a e della 6a revisione AI.

In sostituzione delle attuali frazioni di rendita, la modifica di legge prevede un sistema di rendite lineare che ha il vantaggio di eliminare gli effetti soglia, visto che ad ogni grado d'invalidità corrisponderà una rendita specifica. Gli assicurati saranno così incentivati a riprendere a lavorare, ad aumentare il proprio grado d'occupazione o a svolgere un'attività meglio retribuita per guadagnare di più. Inoltre, per tenere conto del fatto che a partire da un certo grado d'invalidità, la capacità al guadagno residua è difficilmente utilizzabile, in linea di principio verranno concesse rendite intere a partire da un grado d'invalidità dell'80% anziché del 70 come invece previsto attualmente. Se, tuttavia, un assicurato con un grado d'invalidità almeno dell'80% consegue un reddito lavorativo, quest'ultimo è preso in considerazione nel calcolo del grado d'invalidità e l'assicurato riceve solo la rendita parziale corrispondente. Nel complesso, però, la sua situazione finanziaria rimane migliore rispetto a quella in cui non consegue alcun reddito lavorativo.

¹ Sulla base di una modellizzazione dei redditi l'UFAS ha fatto esaminare gli incentivi creati da un sistema di rendite lineare rispetto al sistema attuale (cfr. studio "Modellierung des verfügbaren Einkommens von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern: finanzielle Erwerbsanreize im Vergleich zweier Rentensysteme", di Gysin/Bieri, disponibile soltanto in tedesco sul sito www.bsv.admin.ch [rubrica "Dokumentation" – "Publikationen" – "Studien, Gutachten,..."]). Lo studio evidenzia che, nonostante un aumento del salario lordo, le frazioni di rendita del sistema attuale possono cagionare una diminuzione del reddito disponibile (= reddito dedotti gli oneri sociali e le imposte e tenendo conto di tutte le prestazioni di trasferimento quali rendite, prestazioni complementari, riduzione dei premi dell'assicurazione malattie o aiuto sociale). Mostra inoltre che un sistema di rendite lineare aumenta considerevolmente gli incentivi al lavoro. Lo studio analizza anche gli incentivi allo svolgimento di un'attività lucrativa in caso di diritto a prestazioni complementari e/o riduzione delle prestazioni LPP in seguito a sovrindennizzo, ma sulla base di un sistema lineare diverso da quello proposto nel messaggio sulla revisione 6b dell'AI.

Nel sistema di rendite lineare la quota d'invalidità è uguale al grado d'invalidità. Questo significa che un grado d'invalidità del 50% dà diritto al 50% di una rendita intera, un grado d'invalidità del 66% al 66% di una rendita intera, ecc. Si deroga a questo principio per i gradi d'invalidità dal 40 al 49% e per quelli superiori al 79%. Un grado d'invalidità del 40% dà diritto a un quarto di rendita (25%) e la quota di rendita aumenta poi di 2,5 punti percentuali per ogni punto percentuale di grado d'invalidità supplementare fino al 49%. Gradi d'invalidità dall'80 al 100% danno diritto a una rendita intera, a condizione che l'assicurato non consegua un reddito lavorativo effettivo.

Rispetto alla proposta messa in consultazione, per tutti i gradi d'invalidità le rendite sono più elevate affinché il nuovo sistema di rendite cagioni meno riduzioni di rendite e meno trasferimenti dei costi alle prestazioni complementari. Ne consegue però anche una riduzione dei risparmi realizzati. Allo stesso tempo, l'adeguamento tiene conto di un'altra critica mossa nella consultazione: con il modello scelto l'AI e la previdenza professionale continueranno ad avere lo stesso sistema di rendite.



Rispetto al sistema attuale, le rendite dei futuri beneficiari saranno:

- identiche per un grado d'invalidità del 50%, del 100% e dall'80 al 99% (senza reddito lavorativo effettivo);
- più elevate per un grado d'invalidità dal 41 al 49% e dal 51 al 59%;
- più basse per un grado d'invalidità dal 60 al 79%.

Il nuovo sistema non si applicherà alle rendite degli assicurati di 55 anni o più al momento dell'entrata in vigore della revisione 6b (circa 124 000 persone). Inoltre, i quarti di rendita versati per un grado d'invalidità dal 40 al 49% dovranno essere adeguati solo se il grado d'invalidità supererà il 50%. Delle 280 000 rendite esistenti, 216 000 (ossia il 77%) rimarranno quindi invariate, 23 000 (9%), corrispondenti a gradi d'invalidità dal 51 al 59%, aumenteranno lievemente e 41 000 (14%) diminuiranno. Il 38% dei beneficiari di rendita riceve prestazioni complementari, che di regola compensano interamente la riduzione della rendita.

Pertanto solo 26 000 persone circa, ossia meno del 10% dell'effettivo totale delle rendite, **subiranno effettivamente una riduzione del loro reddito**.

→ Sgravio medio annuo dal 2015 al 2025: 150 milioni di franchi

Potenziamento dell'integrazione

Il mandato costituzionale conferito all'AI è l'integrazione degli assicurati, esplicitata dal principio della «*priorità dell'integrazione sulla rendita*». La revisione 6b prosegue su questa via, già imboccata dalla 5a revisione AI, affinché da assicurazione di rendita l'AI diventi un'assicurazione per l'integrazione. Bisogna innanzitutto ottimizzare e rendere più flessibili gli strumenti introdotti dalla 5a revisione e in secondo luogo introdurre di nuovi anche nell'ottica della prevenzione. All'atto pratico questi cambiamenti saranno incisivi

ed efficaci soprattutto per i disabili psichici che, con una quota del 40% circa, rappresentano il gruppo più folto di beneficiari di rendita.

La modifica di legge prevede innanzitutto di estendere il rilevamento tempestivo al fine di contattare quanto prima gli assicurati. D'ora innanzi questo strumento introdotto dalla 5a revisione AI che ha dato buoni risultati dovrà individuare anche gli assicurati non ancora inabili al lavoro.

Al fine di non ostacolare la riuscita, che nel caso dei disabili psichici può richiedere più tempo, la durata dei provvedimenti di reinserimento non sarà più limitata. Verrà inoltre allargata la cerchia dei datori di lavoro che avranno diritto a contributi versati durante l'attuazione di provvedimenti di reinserimento, affinché possano ricorrere a questo strumento – destinato specificamente agli assicurati affetti da disabilità psichica – non solo l'attuale datore di lavoro, ma anche quelli futuri disposti ad assumere un assicurato. Del resto, come già previsto dalla revisione 6a per i provvedimenti di reintegrazione, gli uffici AI potranno accordare una consulenza e un accompagnamento agli assicurati e ai datori di lavoro che ne faranno richiesta, a prescindere da altre prestazioni e senza che sia necessario presentare una domanda all'AI. La collaborazione con i datori di lavoro, che svolgono un ruolo fondamentale per l'integrazione, sarà intensificata. Essi saranno invitati dagli uffici AI a non sciogliere il rapporto di lavoro durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione senza averne discusso prima con loro. Il nuovo provvedimento introdotto, ossia il prestito di personale, rende gli assicurati più interessanti per i datori di lavoro e aumenta le loro possibilità d'integrazione sul mercato del lavoro primario.

In futuro gli assicurati avranno diritto a una rendita solo se non saranno più idonei all'integrazione e la loro capacità lavorativa non potrà più essere ripristinata, mantenuta o migliorata mediante una cura medica.

→ Sgravio medio annuo (dedotti i costi d'investimento) dal 2015 al 2025: 50 milioni di franchi

Nuova situazione dei beneficiari di rendita con figli

I beneficiari di rendita con figli a carico percepiscono, oltre alla rendita d'invalidità, una rendita per ogni figlio di età inferiore a 18 anni (25 per i figli che seguono una formazione), che dà agli assicurati i mezzi necessari per far fronte alle spese supplementari sostenute per i figli. Dall'entrata in vigore di queste rendite, tuttavia, i beneficiari con figli a carico possono usufruire di nuove prestazioni, ad esempio di quelle del secondo pilastro o delle prestazioni complementari. Queste prestazioni sono per altro completate dagli assegni familiari, che sono stati uniformati a livello federale nel 2009.

L'importo pari al 40% della rendita d'invalidità attualmente previsto dalla legge è quindi troppo elevato, come conferma del resto il confronto con le scale di equivalenza dell'OCSE e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) e con i tassi delle prestazioni complementari e della previdenza professionale. Di conseguenza, la presente revisione prevede una riduzione della rendita per genitori dal 40 al 30% della rendita d'invalidità. L'importo della nuova rendita corrisponderà così alla percentuale effettiva delle spese supplementari sostenute per i figli. Per ammortizzare le conseguenze della nuova disposizione, le rendite per genitori già in corso all'entrata in vigore della modifica saranno adeguate soltanto dopo tre anni. La situazione dei beneficiari di rendita con figli dovrà essere adeguata anche nell'AVS. Le rendite per orfani, invece, non verranno modificate.

→ Sgravio medio annuo dal 2015 al 2025: 120 milioni di franchi

Nuovo sistema di rimborso per le spese di viaggio

Sono riconosciute come spese di viaggio le spese sostenute dall'assicurato per recarsi al centro d'integrazione o di cura più vicino per seguire provvedimenti d'integrazione dell'AI. Nel corso degli anni i rimborsi si sono progressivamente estesi, diventando sempre più generosi.

La revisione 6b prevede di tornare a quanto previsto inizialmente dal Legislatore, ossia al rimborso delle spese effettivamente dovute alla disabilità. La disposizione generale sulle spese di viaggio verrà quindi soppressa. Al suo posto sarà prevista una regola specifica per ogni singolo provvedimento d'integrazione. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, in futuro verranno rimborsate unicamente le spese supplementari dovute alla disabilità, secondo il sistema del terzo garante. Per i provvedimenti di reinserimento, la riformazione professionale e i mezzi ausiliari, verrà mantenuto un sistema di rifusione delle spese di viaggio simile a quello attuale, ma con una gestione più efficace e una sorveglianza più attenta da parte degli uffici AI. Questo per garantire che vengano rimborsate soltanto le spese supplementari che una persona sana non deve sostenere.

➔ **Sgravio medio annuo dal 2015 al 2025: 20 milioni di franchi**

Personale

Per il rafforzamento dell'integrazione e a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di rendite, gli uffici AI avranno bisogno di più personale. Infatti, da un lato assumeranno nuovi compiti, per esempio nell'estensione del rilevamento tempestivo o nella consulenza e nell'accompagnamento finalizzati all'integrazione. Dall'altro, in seguito all'introduzione del sistema di rendite lineare, si troveranno confrontati a un aumento del numero delle revisioni e dei ricorsi contro i gradi d'invalidità fissati. Per far fronte a queste necessità, gli uffici AI dovranno disporre complessivamente di 100 posti a tempo pieno in più.

➔ **Aggravio annuo medio dal 2015 al 2025: 15 milioni di franchi**

Secondo le circostanze, nuovi incentivi per i datori di lavoro

La prima fase del meccanismo d'intervento prevede che, qualora il livello del Fondo AI scenda al di sotto del 40% delle uscite annuali, il Consiglio federale presenti un messaggio che proponga non soltanto provvedimenti atti a riequilibrare i conti, ma anche nuovi incentivi per i datori di lavoro ad assumere personale disabile. Un calo del Fondo di queste dimensioni è infatti ritenuto un indizio che il numero d'integrazioni riuscite è stato inferiore alle attese. Inoltre, con l'approvazione del messaggio, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di presentare proposte dello stesso tipo anche nel caso in cui dalla valutazione degli effetti della revisione 6a emergesse che il numero di reintegrazioni auspicato non è stato raggiunto.

Informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Comunicazione, 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch